



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Piazza S.Orlini s.n.c. – Tel. 0736/271.1 – Fax 0736/261793
C.F. n. 80005330446

AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO NEL PROCESSO PENALE ai sensi DPR 115/2002

Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, nel processo penale, è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a € 11.369,24.

Se il richiedente convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso il richiedente.

La regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è, in questo caso, temperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell'art. 92 del T.U. è elevato ad € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

L'ammissione può essere richiesta:

dai cittadini italiani, dagli stranieri e apolidi residenti nello Stato;

indagato, imputato, condannato, parte offesa, danneggiato che intende costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda.

La domanda di ammissione deve essere presentata presso l'Ufficio Gratuito Patrocinio dall'interessato personalmente o dal suo difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda, potrà essere inviata a mezzo raccomandata A.R. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

La domanda, sottoscritta, dall'interessato e autenticata dall'Avvocato, va presentata in carta semplice e deve indicare:

la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;

se il richiedente è indagato, imputato, persona offesa o danneggiato che intende costituirsi parte civile, il numero del procedimento penale, la fase in cui è in processo e il reato per il quale si procede;

la nomina del difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i Consigli dell'ordine del distretto di Corte di Appello nel quale ha sede il Giudice competente davanti al quale pende il processo, può essere nominato un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto in cui ha sede il Giudice competente;

attestazione dei redditi percepiti dall'intero nucleo familiare nell'anno precedente alla domanda o dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, con allegata fotocopia del documento identità del dichiarante;

l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevati ai fini dell'ammissione al beneficio;

autocertificazione attestante di non essere stato condannato per alcuno dei reati di cui all'art. 76 comma 4 bis DPR 30/5/2002 n.115 come modificato dall'art. 12 TER lg. 125/08 (G.U. 173/08).

dichiarazione attestante se il richiedente è stato proposto o sottoposto a misure di prevenzione (art.96 comma 3 T.U. 115/02);

certificazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati attestante l'iscrizione del difensore nell'elenco degli avvocati ammessi alla difesa con patrocinio a spese dello stato. Se il richiedente è straniero (cittadino non appartenenti all'Unione Europea), per i redditi prodotti all'estero, la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda di ammissione al gratuito patrocinio o comunque la prova della richiesta al Consolato, consistente nella A.R. con ricevuta di ritorno o la prova della trasmissione della richiesta a mezzo a fax al Consolato.

Lo straniero deve indicare la residenza all'estero.

Se il richiedente è detenuto, la domanda può essere presentata al direttore dell'Istituto Carcerario.

Il beneficio non è ammesso nei procedimenti penali per evasione di imposte, se il richiedente è assistito da più di un difensore o in caso di condanna con sentenza definitiva per i reati di cui agli art. 416 bis C.P., 291 quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23/1/73 n.43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80 e 74 comma 1 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9/10/1990 n.309 nonché dei reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

La persona offesa dai reati di cui agli artt. 609 bis, 609 quater, 609 octies del C.P. Può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti.